

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE ROMA

29 GENNAIO 1991

PRESIDENTE: DELLI PRISCOLI
 ESTENSORE: GALBIATI
 PARTI: LA SPERLARI S.P.A.
 (Avv. Niccolini)
 DE CURTIS
 (Avv. Mazzoni)

Diritti della personalità • Diritto al nome • Nome insuscettibile di essere riferito univocamente ad una determinata persona • Utilizzazione economica • Illiceità • Esclusione.

L'utilizzazione non autorizzata come marchio di un nome, inidoneo — anche alla luce della concreta configurazione del marchio stesso — ad essere univocamente riferito ad una persona celebre determinata, non costituisce illecito ai sensi delle norme di legge che impongono, per lo sfruttamento commerciale del nome o dell'immagine, il consenso dell'interessato (Nel caso in questione, si è esclusa la illiceità dell'apposizione come marchio su torroncini del nome « Totò », sotto il profilo della riferibilità di esso alla persona dell'attore scomparso Antonio De Curtis).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sperlari S.p.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Liliana de Curtis.

Rappresentava che, da qualche tempo, aveva messo in commercio dei torroncini contraddistinti dall'immagine di un cuore con all'interno disegni e lettere stilizzate con grafia particolare che formavano la parola « Totò ». Peraltro, la convenuta Liliana De Curtis, unica erede dell'artista cinematografico Antonio De Curtis, in arte « Totò », aveva diffidato la Società dal continuare tale vendita assumendo la violazione dei suoi diritti a seguito dell'utilizzazione ad opera appunto della Soc. Sperlari dello pseudonimo « Totò ». Per contro, essa istante riteneva pienamente legittimo l'uso del marchio di fatto in parola, segno distintivo complesso, figurativo e denominativo, ed in tal senso chiedeva che si pronunciasse il Tribunale.

Liliana De Curtis, costituitasi, si opponeva chiedendo, invece, in via riconvenzionale che venisse accertata l'illegittimità dell'uso del marchio, perché pregiudizievole del diritto all'immagine ed allo pseudonimo relativi al noto artista da anni defunto, diritti fatti valere appunto dalla figlia. Chiedeva la condanna della Soc. Sperlari al risarcimento dei danni. La resistente instava, altresì, per l'emissione, da parte del giudice istruttore, di provvedimento di urgenza a tutela dei diritti vantati: il Giudice istruttore respingeva l'istanza.

Acquisita agli atti varia documentazione, la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 1° ottobre 1990.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda attrice deve essere accolta perché fondata; mentre va respinta quella in via riconvenzionale avanzata dalla convenuta.

Giova osservare che, sotto il profilo giuridico, secondo la prospettazione fatta dalla De Curtis, viene in evidenza, innanzitutto, il diritto all'immagine, il quale è tutelato ai sensi degli artt. 10 cod. civ. e 96-97 legge diritto d'autore; in specie, per la utilizzazione commerciale dell'immagine altrui, è necessario, come è noto, il consenso dell'interessato. Altresi, il diritto allo pseudonimo, pure invocato dalla convenuta, risulta tutelato, dal punto di vista dell'identificazione della persona, dall'art. 9 cod. civ.; invece, sotto l'aspetto commerciale, viene in rilievo l'art. 21 legge sui marchi, il quale consente l'utilizzazione di nomi di persone altrui, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito od il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.

Ciò premesso, in punto di fatto si osserva che la raffigurazione posta sull'involucro dei torroncini prodotti dalla Soc. La Sperlari è costituita da un disegno a forma di cuore con all'interno la scritta « Totò » realizzata con lettere stilizzate; in particolare una « T » è più piccola mentre l'altra « T » appare più grande, e sottostanti a tali lettere vi sono delle « O » perfettamente rotonde con all'interno dei piccoli cerchi a loro volta contenenti delle minuscole « mezze lune ». Ritiene il Collegio, dopo una attenta disamina, di poter escludere che il disegno in parola sia in qualche modo riferibile all'immagine dell'artista Antonio De Curtis, deceduto ormai circa 23 anni fa; e neppure può fondatamente sostenersi che il nome « Totò » di per sé richiami necessariamente, nel medio consumatore dei prodotti della Soc. La Sperlari, lo pseudonimo del citato artista: è ben nota, infatti, la sussistenza di numerose persone, attualmente famose, che portano il medesimo nome.

D'altro canto, il Tribunale è ben in grado di manifestare la valutazione sopra riportata, alla luce di comuni nozioni di fatto, senza che sia necessario richiedere, al riguardo, il giudizio di un consulente fornito di particolare competenza tecnica.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda come sopra predisposta dalla Sperlari S.p.A., con sede in Cremona, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, contro Liliana De Curtis, e su quella avanzata in via riconvenzionale da quest'ultima, con l'intervento in causa del P.M., così provvede:

1) dichiara che l'utilizzazione da parte dell'attrice del marchio figurativo e denominativo, costituito da un « cuore » con racchiuso all'interno il nome « Totò », non costituisce violazione dei diritti all'immagine ed allo pseudonimo riferiti all'artista Antonio De Curtis;

2) respinge la domanda in via riconvenzionale avanzata dalla convenuta;

3) condanna la convenuta a rimborsare le spese di giudizio in favore della Società attrice, liquidandole in complessive L. 3.602.500, di cui L. 802.500 per diritti di procuratore e L. 2.500.000 per onorari di avvocato.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La sentenza, che qui si pubblica, si inserisce, con una motivazione concisa ma persuasiva, nel quadro sempre più ricco della giurisprudenza in materia di utilizzazione economica di aspetti della personalità umana (ci si consenta il rinvio, per i necessari riferimenti, ai nostri precedenti scritti in argomento: cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in questa *Rivista*, 1988, 1 ss.; ID., *Scopo informativo e intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto*, *ivi*, 1991, 129 ss.; ID., *Appunti sul danno da illecita utilizzazione dell'immagine altrui*, *ivi*, 1991, 589 ss.).

La soluzione negativa circa la sussistenza di una fattispecie di illecita utilizzazione del nome altrui — cui il Tribunale perviene in termini corretti, a quanto si può giudicare dai riferimenti al materiale di fatto acquisito al processo con-

tenuti in motivazione — preclude peraltro alla decisione in esame di svolgere una motivazione più approfondita in ordine al problema teorico della utilizzazione economica dei diritti della personalità.

Si deve tuttavia segnalare un'affermazione di principio di un certo interesse, benché formulata *obiter*, e che consente di misurare la consapevolezza, ormai acquisita dalla giurisprudenza, dei peculiari problemi proposti da fattispecie, quali quelle oggetto della presente decisione. Infatti, il Tribunale di Roma prende le mosse senz'altro dalla considerazione che per l'utilizzazione economica del nome o dell'immagine della persona è necessario il consenso di quest'ultima: superando, implicitamente, le difficoltà, a suo tempo segnalate (cfr. ancora il nostro *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, cit., 29 ss.), cui poteva dare luogo una lettura dell'art. 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, tale da estendere l'ambito delle cause di liceità della pubblicazione del ritratto anche ad ipotesi di utilizzazione economica del medesimo.

Tuttavia, la sentenza in parola appare meritevole di segnalazione anche sotto l'ulteriore profilo del limite, da essa individuato in fatto, alla tutelabilità del nome di una persona celebre come possibile oggetto di utilizzazione economica. Nel caso di specie, si è pervenuti ad una soluzione negativa — nel senso, cioè, di escludere che ci si trovasse di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione economica abusiva del nome della celebrità —, sulla base di argomenti dotati di un notevole grado di suggestione: la persona, il cui nome si pretendeva utilizzato economicamente era scomparsa da oltre venti anni; alla stregua della valutazione sociale corrente, il nome « Totò » non poteva essere riferito in maniera univoca all'attore Antonio De Curtis, essendo in grado invece di richiamare alla mente del pubblico anche altri personaggi.

Argomentazioni del genere di quelle appena esposte consentono, probabilmente, di evitare le difficoltà, nelle quali si è avvolta talora la giurisprudenza nordamericana in tema di *right of publicity*: questa, infatti, — spinta dall'esigenza di fissare un limite temporale alla tutelabilità di quel diritto — ha prospet-

tato una serie di costruzioni, non sempre rigorose e coerenti, volte a graduare in vario modo la *descendibility* del *right of publicity* (vedi, sul punto, C. SCOGNAMILGIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, cit., 13 ss.). Alla stregua dei rilievi che precedono, emerge la differenza tra la fattispecie oggetto della decisione qui pubblicata e quella del celebre caso Faruk (cfr. Cass. 1° febbraio 1962 n. 201, in *Riv. dir. comm.*, 1962, II, 215, con nota di G. FERRARI, *Osservazioni in tema di uso del nome altrui come marchio*): in questa seconda vicenda, l'aspetto che veniva in considerazione era quello della lesione dell'onore e d'immagine della persona, a seguito dell'abbinamento del nome ad un prodotto.

C.S.